



Titolo

Corte federale d'appello – termini del reclamo – art. 101, comma 2, CGS - conoscenza della decisione acquisita aliunde – tardività del reclamo - carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva

Descrizione

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva è irricevibile il reclamo allorché - pur essendo stata restituita in segreteria la comunicazione della decisione impugnata con raccomandata con A.R. con la dicitura: "*sconosciuto*" - da una valutazione complessiva della fattispecie risulta che il reclamante abbia acquisito la conoscenza della decisione *aliunde*; ciò anche in relazione al carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva e alla circostanza che i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Nell'ordinamento sportivo, difatti, il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 18/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0018 CFA dell'11 ottobre 2021 (sig. Vittorio Galigani/Procura Federale)